

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 575)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1964 (V. Stampato n. 1168)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 1964*

**Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico
degli assistenti ordinari di ruolo statale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sostitutivo dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, numero 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno dalla nomina in ruolo, deve intendersi quella che è indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio.

Art. 2.

Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, già svolto in passato o da svolgere ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, o similmente per mandato politico presso Assemblee regionali nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio.